



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

Prot. 114557

7 ottobre 2017

Via PEC

- Ai Sigg. Sindaci e Commissari
- Ai Sigg. Segretari Comunali
- Ai Sigg. Ufficiali Elettorali

dei Comuni della Provincia di
PALERMO

e, per conoscenza

Al Sig. Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale n. 6
PALERMO

CIRCOLARE N. 9

OGGETTO: Elezioni Regionali di domenica 5 novembre 2017 – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Com'è noto, il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46.

A seguito di espresso quesito formulato sull'argomento da questa Prefettura, l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali, con nota prot. 113487 del 6/10/2017, ha ritenuto che - ancorché la norma sopra richiamata non preveda espressamente, né faccia esplicito riferimento, a tornate elettorali regionali - vada sempre garantito il diritto costituzionalmente tutelato dell'elettorato attivo e che, conseguentemente, tale diritto non possa essere compresso in relazione ai soggetti a cui la succitata disciplina si rivolge.

Tenuto conto che non viene comunque fatto divieto in tal senso, il predetto Assessorato ha ritenuto di dovere assicurare, con l'applicazione della richiamata normativa, l'esercizio del diritto di voto anche in occasione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 novembre p.v., ai



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

soggetti affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Tali disposizioni trovano applicazione, ovviamente, solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito della regione per cui è elettore.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco/Commissario del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fino a lunedì 16 ottobre 2017. Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Si ritiene opportuno sensibilizzare il Signor Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo, affinché da parte dei dirigenti medici preposti venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio di certificati medici che, in particolare, per non indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

www.prefettura.it/palermo

elettorale.pref_palermo@interno.it

elettorale.prefpa@pec.interno.it

modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006 , n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

I Signori Sindaci/Commissari dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Signori Sindaci/Commissari dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare. A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n.104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Nel rappresentare quanto sopra per le iniziative di competenza, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al consueto indirizzo di posta elettronica: elettorale.pref_palermo@interno.it

IL PREFETTO
f.to (*De Miro*)

/ab